

**STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE DONATORI AUTONOMI DEL SANGUE
DI SALUZZO E SUE VALLI -
Organizzazione di volontariato per la donazione del sangue"**

**TITOLO PRIMO
NORME FONDAMENTALI**

**Articolo 1
(costituzione)**

Il presente Statuto regola l' "ASSOCIAZIONE DONATORI AUTONOMI DEL SANGUE DI SALUZZO E SUE VALLI - Organizzazione di volontariato per la donazione del sangue", validamente identificata con la sigla "A.D.A.S. Saluzzo - FIDAS" costituita, sotto la denominazione "nuova ASSOCIAZIONE DONATORI AUTONOMI DEL SANGUE DI SALUZZO E SUE VALLI - Organizzazione di volontariato per la donazione del sangue", con atto ricevuto il 17 gennaio 1994 dal dottor Elio QUAGLIA, Notaio in Saluzzo, in rinnovazione della precedente denominata "ASSOCIAZIONE DONATORI AUTONOMI DEL SANGUE DI SALUZZO E SUE VALLI - Organizzazione di volontariato per la donazione del sangue".

**Articolo 2
(sede e durata)**

L'Associazione ha sede legale in Saluzzo al corso Roma, 3, ha durata illimitata e si articola in Gruppi locali, giuridicamente ed economicamente non autonomi, come disposto dal presente Statuto.

**Articolo 3
(scopo)**

L'Associazione ha lo scopo solidaristico della donazione del sangue e in particolare si propone di:

- a) promuovere una diffusa coscienza trasfusionale;
- b) sviluppare e coordinare la propaganda del dono volontario, anonimo, gratuito e periodico del sangue e degli emocomponenti;
- c) incrementare lo sviluppo dei Gruppi di donatori di sangue, al fine essenziale del reclutamento di un sempre maggior numero di donatori volontari;
- d) rappresentare i Gruppi aderenti e coordinarne l'attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni;
- e) operare affinché il servizio trasfusionale in tutte le fasi sia gestito direttamente dall'Ente pubblico preposto;
- f) organizzare i donatori di sangue, valorizzarne l'opera e tutelarne l'integrità fisica;
- g) concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
- h) concordare con gli Enti preposti i programmi di donazione.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, con finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione, per raggiungere il suo scopo, si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività dell'aderente all'Associazione non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; gli si possono solo rimborsare le spese effettivamente sostenute ed entro i limiti precisati dall'Assemblea.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione potrà svolgere le predette iniziative direttamente o in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.

Nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'Associazione, per deliberazione del Consiglio Direttivo, può sostenere progetti e iniziative di carattere benefico.

Articolo 4 (patrimonio)

a - Il patrimonio è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione.

b - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 5 (esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di aprile dell'esercizio di competenza mentre il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Tesoriere predisponde la contabilità e gli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al controllo del Collegio Revisori dei Conti ed all'approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO SECONDO ASSOCIATI

Articolo 6 (generalità)

L'Associazione si compone di due categorie di associati, anche denominati, per brevità, soltanto "soci":

- a) soci donatori;
- b) soci collaboratori.

Sono soci donatori le persone di età non inferiore ai diciotto anni che siano fisicamente idonee alla donazione del sangue o degli emocomponenti.

La qualifica di socio donatore si acquisisce al momento della prima donazione, a seguito della domanda di adesione all'Associazione e del rilascio di tesserino di riconoscimento contenente i dati personali relativi all'attività trasfusionale.

Sono soci collaboratori le persone che non siano più donatori e che esplicino gratuitamente mansioni di carattere tecnico, amministrativo, propagandistico nell'interesse dell'Associazione e si impegnino ad osservare lo Statuto.

Diventano comunque soci collaboratori dell'Associazione le persone fisiche che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 (perdita della qualifica)

I soci donatori perdono la loro qualifica per dimissioni, per interrotta attività trasfusionale per la durata di due anni, per il raggiungimento dei limiti di età o per ragioni mediche.

A giudizio discrezionale del medico, il donatore può essere accettato anche dopo il raggiungimento dei limiti di età.

I soci collaboratori perdono la loro qualifica per dimissioni e per deliberazione del Consiglio Direttivo se da due anni non hanno più svolto alcuna attività a favore dell'Associazione.

I soci che si sono resi responsabili di fatti che abbiano turbato il buon andamento associativo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo; contro tale procedura potranno inoltrare impugnativa davanti ai Probiviri entro un mese dall'avvenuta ratifica del provvedimento.

I soci che perdono la loro qualifica sono cancellati dall'elenco degli stessi.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Articolo 8 (diritti e doveri dei soci)

a - I soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

b - I soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. ad essere eletti quali delegati a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative.

Articolo 9 (riconoscimenti)

Ai donatori di sangue vengono concessi, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, riconoscimenti, non in denaro, allo scopo di concedere loro un'evidente e doverosa dimostrazione di riconoscenza.

La graduatoria dei riconoscimenti è la seguente:

- numero 8 donazioni - diploma di benemerenzza;
- numero 15 donazioni - diploma con medaglia di bronzo;
- numero 25 donazioni - diploma con medaglia d'argento;
- numero 40 donazioni - diploma con medaglia d'oro;
- numero 60 donazioni - diploma con seconda medaglia d'oro;
- numero 80 donazioni - diploma con terza medaglia d'oro;
- numero 100 donazioni - diploma con distintivo d'oro;
- numero 120 donazioni ed oltre - diploma con croce d'oro.

TITOLO TERZO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 (organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

a) Assemblea dei Delegati

Articolo 11 (generalità e compiti)

L'Assemblea dei Delegati è costituita dai Capigruppo locali, dai delegati collaboratori e dal coordinatore dei giovani, democraticamente eletti dai singoli Gruppi locali.

Il numero dei delegati, compreso il Capogruppo, con diritto di partecipazione è in funzione del numero di donazioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente, in proporzione di uno ogni cento donazioni o frazione di cento.

Qualora non siano componenti dell'Assemblea, possono partecipare alle riunioni della stessa, con parere consultivo, i Vice Presidenti, il Consulente Sanitario, il Segretario dell'Associazione ed il Tesoriere.

Essa ha i seguenti compiti:

- a) eleggere tra i soci aventi diritto al voto il Presidente;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- c) deliberare su tutte le questioni di ordine generale che riguardano l'andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione;
- d) ratificare i provvedimenti del Consiglio Direttivo, quando richiesto a norma del presente Statuto e quando gli organi sopraindicati ritengano opportuno portarli al giudizio dell'Assemblea;
- e) discutere ed approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione programmatica, i cui schemi, già predisposti dal Tesoriere, sono già stati approvati dal Consiglio Direttivo;
- f) approvare le modifiche del presente Statuto;
- g) eleggere, su proposta del Consiglio, uno o più Presidenti Onorari;
- h) prendere atto della costituzione spontanea di un Gruppo locale;
- i) svolgere ogni altro compito che non rientri, per legge o per Statuto, nella competenza di un altro organo associativo.

Articolo 12

(convocazioni e funzionamento)

L'Assemblea si riunisce, anche fuori dalla sede dell'Associazione, in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente oppure dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli aventi diritto, è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per deliberare modifiche allo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ciascun avente diritto al voto, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro avente diritto, con delega scritta. Non è consentito gestire più di una delega.

b) Presidente

Articolo 13

(generalità e compiti)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti, per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività dell'Associazione e dei vari Gruppi locali, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza che siano imposti da circostanze eccezionali con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo, secondo la competenza.

In caso di assenza o di legittimo impedimento, il Presidente è sostituito dai Vice Presidenti, con priorità al più anziano, ed in assenza di questi dal Consigliere più anziano d'età.

c) Consiglio Direttivo

Articolo 14

(composizione)

Il Consiglio Direttivo è costituito:

- a) dal Presidente eletto dall'Assemblea;
- b) da tutti i Capigruppo;
- c) dal coordinatore dei giovani.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, su proposta del Presidente, elegge due Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Consulente Sanitario ed il Comitato operativo.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consigliere che abbia tre assenze ingiustificate è considerato dimissionario.

Articolo 15

(compiti e funzionamento)

Il Consiglio Direttivo ha funzioni deliberative per tutte le questioni di cui è competente per effetto del presente Statuto e per quei provvedi-

menti di urgenza imposti da circostanze eccezionali.

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) vigilare sull'osservanza dei principi che regolano il presente Statuto;
- b) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e dare esecuzione ai provvedimenti deliberativi dell'Assemblea;
- c) promuovere la costituzione di Gruppi locali e curarne l'organizzazione;
- d) prendere i provvedimenti necessari per lo sviluppo, la propaganda trasfusionale ed il coordinamento funzionale dei vari Gruppi locali;
- e) prendere, per la valorizzazione dell'Associazione e la difesa dei suoi interessi, tutti gli opportuni contatti con le Autorità, le Istituzioni, gli Enti, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e altre Associazioni;
- f) organizzare i servizi di donazione ed ogni altra necessità inerente all'attività trasfusionale ed associativa;
- g) nominare i propri rappresentanti nell'apposito Comitato Provinciale che dovrà regolamentare i rapporti fra Associazioni donatori, Centri Trasfusionali ed utenti nei Centri stessi;
- h) nominare i rappresentanti dei donatori negli organi regionali previsti dalle leggi in vigore e successivi decreti applicativi;
- i) assumere, su proposta del Presidente, il personale necessario al buon funzionamento dell'Associazione e interromperne il rapporto di lavoro;
- l) definire con i Centri Trasfusionali le modalità di prelievo di sangue per tutti i Gruppi locali e le relative norme economiche;
- m) sovrintendere al buon funzionamento dei Gruppi locali con tutti i mezzi che il Consiglio Direttivo giudica idonei allo scopo;
- n) sottoporre all'Assemblea, ferme restando le deliberazioni temporanee adottate, ogni eventuale iniziativa presa dai Gruppi locali che contrasti con le direttive generali dell'Associazione;
- o) approvare lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo e la relazione programmatica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce a richiesta del Presidente, oppure dei due terzi dei componenti, di norma con preavviso di quindici giorni, in casi eccezionali anche con preavviso di 24 (ventiquattro) ore a mezzo telecopia (fax), posta elettronica (e-mail) o recapito telefonico.

Qualora non siano componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni dello stesso, con parere consultivo, i Vice Presidenti, il Consulente Sanitario, il Segretario dell'Associazione e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è tenuto a presentare ogni anno all'Assemblea gli schemi del bilancio consuntivo e preventivo e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le decisioni adottate sono valide con i voti della maggioranza dei presenti.

d) Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 16

(generalità e compiti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea anche tra i non soci, è così composto:

- due Revisori effettivi;
- un Revisore supplente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare l'amministrazione a norma dell'articolo 2403 del Codice Civile.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

e) Collegio dei Probiviri

Articolo 17

(generalità e compiti)

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi ed un supplente.

A detto Collegio è devoluto il compito di giudicare su ricorsi presentati dai soci e dagli organi dell'Associazione e su ogni altra eventuale denuncia effettuata nei confronti dei soci stessi che occupino o meno cariche associative.

Il giudizio emesso dal Collegio dei Probiviri è irrevocabile.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 18

(coordinamento giovani)

E' istituito il coordinamento giovani iscritti all'Associazione di età compresa tra i 18 (diciotto) ed i 27 (ventisette) anni compiuti. Ogni gruppo concorre all'elezione del coordinatore giovani, il quale entra di diritto con potere deliberativo come membro dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio Direttivo.

E' compito del coordinatore giovani collaborare al conseguimento degli scopi dell'Associazione con particolare interesse al settore giovanile.

Articolo 19

(Segretario)

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ed a maggioranza di voti.

Il Segretario è responsabile dell'andamento del personale dell'Associazione e coordina i vari servizi.

Articolo 20

(Tesoriere)

Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente ed a maggioranza di voti.

E' compito del Tesoriere controllare l'andamento amministrativo ed economico dell'Associazione e predisporre lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo e della relazione programmatica che dovranno essere presentati al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Articolo 21

(Consulente Sanitario)

Il Consulente Sanitario dell'Associazione è un medico nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e a maggioranza di voti, che svolge la propria attività gratuitamente.

Articolo 22

(Comitato operativo)

E' un organismo nominato dal Consiglio Direttivo, di supporto operativo e organizzativo del Presidente, specie quando debbano essere assunte decisioni contingenti e immediate, composto da un numero massimo di 7 (sette) componenti.

TITOLO QUARTO GRUPPI LOCALI

Articolo 23 (costituzione)

I Gruppi locali, per costituirsi, debbono avere un numero di soci donatori non inferiore a 10 (dieci) e non godono di autonomia giuridica ed economica.

Articolo 24 (compiti)

I Gruppi locali hanno il compito di provvedere alla propaganda trasfusione, all'organizzazione dei donatori ed all'amministrazione ordinaria dell'attività del Gruppo, secondo le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento interno dell'Associazione.

Articolo 25 (organizzazione interna)

Ogni Gruppo locale elegge un Capogruppo ed un numero di delegati pari a quello degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea dei Delegati ed eventualmente altri collaboratori tra cui preferibilmente un giovane.

Il Capogruppo individua tra i suoi collaboratori un Vicecapogruppo.

Il Capogruppo e i suoi collaboratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Hanno diritto al voto i soci donatori ed i soci collaboratori del Gruppo locale stesso.

In caso di impedimento o dimissioni del Capogruppo, subentrerà colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 26 (rapporti con il Consiglio Direttivo)

Ogni iniziativa del Gruppo locale, che comunque impegni l'Associazione, deve essere comunicata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Capogruppo del Gruppo locale è tenuto ad inviare entro il 28 febbraio il rendiconto economico interno dell'anno precedente.

Articolo 27 (rapporti con il Presidente)

Il Capogruppo locale è tenuto ad inviare al Presidente dell'Associazione tutti gli elementi di carattere tecnico, statistico, organizzativo ed amministrativo al fine di coordinare e controllare le varie attività.

Articolo 28 (scioglimento)

Nel caso di scioglimento di un Gruppo locale, gli atti amministrativi ed i beni gestiti dallo stesso saranno assorbiti dall'Associazione.

TITOLO QUINTO NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 (gratuità delle cariche associative)

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 30
(scioglimento e modifiche statutarie)

Le modifiche dello Statuto e la proposta di scioglimento dell'Associazione, con la conseguente nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio, sono dal Consiglio Direttivo sottoposte al voto dell'Assemblea, che delibera secondo quanto previsto all'articolo 12 (dodici) del presente Statuto.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti - secondo quanto deliberato dall'Assemblea - ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

Articolo 31
(rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla legge 11 agosto 1991 numero 266 con le successive modificazioni e integrazioni e dunque alla normativa in materia di ONLUS stante il rinvio dell'articolo 10 comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.